

CIRCOLARE N.3190 DEL 3 FEBBRAIO 2020:

le prescrizioni di sicurezza sul lavoro

Scrive il Ministero della Salute che con riguardo, specificatamente, agli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico, **la responsabilità di tutela dei lavoratori per la prevenzione e protezione dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.**

Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:

- lavarsi frequentemente le mani;
- porre attenzione all'igiene delle superfici;
- evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;
- adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

Ove, nel corso dell'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di "caso sospetto" di cui all'all. 1 della circolare Ministero Salute 27/1/2020, si provvederà - direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall'azienda - a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV.

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:

- evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
- se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
- lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati.

Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.

Si invitano i datori di lavoro a diffondere le presenti informazioni a tutto il personale dipendente.

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6: le misure urgenti di contenimento

Con DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 sono state dettate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei

quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio.

In queste aree è già prevista (lett. O)) la sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata e delle attività lavorative degli abitanti di questi comuni o nelle aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

Prevista anche la sospensione: • di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;

La tutela dei lavoratori nell'attuale situazione di epidemiologica: cosa prescrive il TUSL?

Per quanto riguarda le indicazioni operative per gli addetti ai servizi ed esercizi a contatto con il pubblico (esclusi gli operatori sanitari), il Ministero ricorda che il TUSL (D.lgs. n. 81/2008) attribuisce al datore di lavoro la responsabilità di tutelare i lavoratori dal rischio biologico.

Se nel corso dell'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, è necessario contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV.

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:

evitare contatti ravvicinati con la persona malata;

se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;

lavarsi accuratamente le mani;

prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;

far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.

La normativa speciale per prevenire la diffusione del Coronavirus

Sono stati poi emanati due provvedimenti di ordine pubblico per prevenire il diffondersi del contagio del virus Covid-19 isolato in Cina all'inizio del 2020.

Si tratta del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del DPCM 23 febbraio 2020 "Disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". A questo si aggiungono le ulteriori disposizioni del dpcm 25 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2020.

Il rischio è che il contagio si propaghi ingiustificatamente dall'ambito della salute pubblica a quello della salute e sicurezza sul lavoro, richiedendo alle aziende l'adempimento di obblighi non previsti. Da più parti, ad esempio, pervengono notizie circa la necessità per il datore di lavoro di un aggiornamento della valutazione dei rischi per tener conto dell'esposizione dei lavoratori a questo nuovo "rischio biologico".

Normativa e Coronavirus: non c'è l'obbligo per il datore di lavoro di aggiornare il

DVR

Tuttavia, fatta eccezione per alcune specifiche attività lavorative (per esempio tutti coloro i quali lavorino nel settore della sanità o, comunque, in altri settori adibiti al controllo e contenimento della diffusione del virus), il rischio di contagio da COVID-19 non rappresenta per tutti gli altri un rischio professionale.

E solo nei confronti dei rischi professionali (come ricordano anche la definizione di "prevenzione" e di "servizio di prevenzione e protezione") la normativa impone al datore di lavoro la valutazione dei rischi.

Se così non fosse, il datore di lavoro dovrebbe anche valutare i rischi derivanti dal cambiamento climatico o dall'inquinamento atmosferico, rischi tuttavia che non interessano il lavoratore in quanto tale, ma in quanto soggetto appartenente alla popolazione italiana/mondiale interessata da questi fenomeni e né sono aggravati dallo svolgimento dell'attività lavorativa.

Un muratore non è maggiormente esposto in cantiere al contagio del virus più di quanto lo sia andando alla posta. Un impiegato non ha un rischio incrementato di ammalarsi andando in ufficio più di quanto lo abbia andando a fare la spesa. Al contrario, un infermiere è, per la natura stessa del suo lavoro, esposto ad una popolazione specificatamente "selezionata" e caratterizzata dal non trovarsi in condizioni di salute e, dunque, manifesta un rischio superiore a quello della popolazione in generale.

ANTONIO CARDILLO

ingegnere

Pontecorvo 03037 Via B. Croce s.n. tel. 0776 760314
Roma 00199 Viale Eritrea n. 91 tel. 06 86324416
fax 0776 1800474 info@studiocardillo.it P.IVA 00637930603

Pertanto, si ritiene che non vi sia per il datore di lavoro – nella maggioranza dei casi – alcun obbligo specifico di aggiornamento della valutazione del rischio, ferma restando la necessità di garantire ai sensi dell'art. 2087 c.c. l'integrità psicofisica dei propri prestatori di lavoro. Per fare questo deve attenersi alle indicazioni che dovessero arrivare dagli enti pubblici preposti e informare i lavoratori delle disposizioni da prendere.